

ASSOCIAZIONE "VESPRI D'ORGANO A CRISTO RE"

Verbale dell'assemblea straordinaria degli associati

Il giorno venerdì 26 marzo 2021, alle ore 17,30 si è riunita, come deliberato dal Consiglio Direttivo in conseguenza delle rigorose regole anti Covid (Regione Marche inclusa in zona rossa) in modalità telematica e per audio-video conferenza, l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, degli associati dell'associazione "Vespri d'organo a Cristo Re" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Decisione in merito all'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di Ente del Terzo Settore (RTS) Ex D.lgs n.117/2017;
- 2) Decisione in merito alla modifica dello Statuto dell'Associazione ex art 101 comma 2 del D.lgs
- 3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Marini Pierfrancesco.

Il Presidente incarica della verbalizzazione la Segretaria Rita Luccardini..

Il Presidente constata e fa constatare, mediante dichiarazioni verbali, la presenza in video conferenza degli associati signori:

- 1) Amaranto Carla
- 2) Astolfi Fiorella
- 3) Barbanti Ilaro
- 4) Campanelli Raffaella
- 5) Candito Ignazio
- 6) Fresco Miranda
- 7) Gaboli Emilia
- 8) Iacobis Sergio
- 9) Luccardini Rita
- 10) Maccaroni Eugenio
- 11) Maccaroni Giuliana
- 12) Mancini Cristina

- 13) Marini Pierfrancesco
- 14) Momentè Tiziana
- 15) Moroni Anna
- 16) Nicotera Teresa
- 17) Paolucci Giorgio
- 18) Renzi Adriano
- 19) Scardacchi Mauro
- 20) Sidoti Maria
- 21) Zucca Daniela

nonché, a mezzo delega, degli associati

- 1) Cagnoli Teresa (delega Astolfi Fiorella)
- 2) Ricci Anna (delega Astolfi Fiorella)
- 3) Giunta Massimo (delega Campanelli Raffaella)
- 4) Frassanito Rita (delega Fresco Miranda)
- 5) Grasselli M. Palma (delega Fresco Miranda)
- 6) Galati Gabriella (delega Gaboli Emilia)
- 7) Perfetti Luciana (delega Gaboli Emilia)
- 8) Spighi Giovanna (delega Luccardini Rita)
- 9) Sinibaldi Anna (delega Luccardini Rita)
- 10) Ridolfi Maria (delega Maccaroni Eugenio)
- 11) Babbucci Ornella (delega Maccaroni Eugenio)
- 12) Amoroso Renata (delega Maccaroni Giuliana)
- 13) Vitali Maria (delega Moroni Anna)

come da separato foglio presenze e deleghe, fra le quali deleghe è anche quella di Scardacchi Mauro, pure presente personalmente, rilasciata a Giuliana Maccaroni; sono quindi complessivamente presenti numero 34 associati su un totale di n. 49 iscritti al libro associati.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e validamente costituita, nonché atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno- anche con riferimento all'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 - in quanto raggiunta la necessaria maggioranza.

SUL PRIMO PUNTO posto all'o.d.g..

Il Presidente riferisce circa l'opportunità da parte dell'Associazione di ottenere l'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore, al fine di meglio intercettare risorse pubbliche e private necessarie alla organizzazione della rassegna organistica annuale e al puntuale conseguimento degli scopi associativi, nonché di fruire di agevolazioni fiscali.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto.

Dopo breve discussione l'assemblea alla unanimità delibera di procedere alla richiesta di assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore onde ottenere l'iscrizione nel Registro Nazionale.

SUL SECONDO PUNTO posto all'o.d.g..

Scardacchi Mauro comunica di dovere abbandonare la riunione, ma è in atti la delega rilasciata a Giuliana Maccaroni che quindi lo rappresenta a pieno titolo.

Il Presidente dà lettura delle singole modifiche statutarie proposte, spiegando che le stesse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore"; precisa che all'art. 1 comma 2 "viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione Vespri d'organo a Cristo Re anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Terminata la illustrazione dello Statuto – che ora, per effetto delle modifiche, si presenta composto di 28 (ventotto) articoli – si apre la discussione.

Interviene l'associato Giorgio Paolucci, rappresentando la opportunità che all'art. 27, inerente allo scioglimento anticipato della associazione, si aggiunga la previsione che, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio della associazione avvenga prioritariamente in favore di associazioni analoghe che operino nel territorio della nostra

arcidiocesi di Pesaro.

Invitata a deliberare, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie lette ed illustrate dal Presidente nonché l'ulteriore modifica da inserire nell'art. 27 come sopra proposto dall'associato Paolucci.

Sul terzo punto all'o.d.g., nessun argomento di discussione viene proposto.

Il nuovo testo dello Statuto (intestato STATUTO VESPRI D'ORGANO A CRISTO RE – Associazione Culturale senza scopo di lucro E.T.S.) integrato dalle modifiche tutte oggi approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore.
- Provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art.82 del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore”

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 18,30 previa lettura e approvazione del presente verbale .

LA SEGRETARIA
(Rita Luccardini)

All.: 1 Statuto

IL PRESIDENTE
(Pierfrancesco Marini)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 30/06/23 al n° 534 Serie 3
PREVIO VERSAMENTO DI € 247,47
(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Elisabetta Di S...

Per copia dell'atto...





STATUTO

Vespri d'organo a Cristo Re

Associazione culturale senza scopo di lucro E.T.S.

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Vespri d'organo a Cristo Re". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni senza finalità di lucro.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione Vespri d'organo a Cristo Re anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art.3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha lo scopo di favorire e diffondere la cultura organistica e la conoscenza della musica per organo, in particolare attraverso l'organizzazione del festival organistico internazionale Vespri d'organo a Cristo Re.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - ATTIVITA'

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui al comma 1, dell'articolo 5, del D.lgs 117/2017:

Lett. d): attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;

Lett. g): formazione universitaria e post-universitaria;

Lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà promuovere qualsiasi forma di attività educativa musicale e concertistica nonché svolgere le seguenti attività specifiche:

1. Favorire e diffondere la cultura organistica e la conoscenza della musica per organo, in particolare attraverso l'organizzazione del festival organistico internazionale Vespri d'organo a Cristo Re;
2. Promuovere iniziative e occasioni d'incontro utilizzando i diversi strumenti culturali legati allo strumento musicale Organo e alle performance organistiche;
3. Coinvolgere attivamente gli appassionati di musica e cultura organistica nell'attività dell'Associazione senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa;
4. Organizzare concerti, corsi di apprendimento dell'uso degli strumenti musicali, corsi di perfezionamento organistico, convegni, mostre, proiezioni di video e film, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; promuovere la valorizzazione e il restauro degli organi storici nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono;
5. Incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere; potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alla propria, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale sopra individuate.

Per il perseguimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà, inoltre, porre in essere anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97.

Pertanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017, L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 4 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Pesaro Viale Cesare Battisti n. 3, presso la Parrocchia di Cristo Re ed ha una durata illimitata.

Art. 5 – DEMOCRATICITA' E NON DISCRIMINAZIONE

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6 - PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 8 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, ove occorra.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9 – ASSOCIATI (unire 10, 11, 12, 13, 13 bis 14)

All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri, di entrambi i sessi e di maggiore età.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche, che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

Gli associati versano una quota associativa annuale deliberata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – AMMISSIONE

L'ammissione all'Associazione viene richiesta per iscritto al Presidente dell'Associazione. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell'interessato, anche la dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e la dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, visionate le domande delibera circa l'ammissione.

Il Provvedimento di ammissione sarà comunicato all'associato entro quindici giorni dalla sua data.

In caso di respingimento della domanda il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della mancata ammissione, potrà essere presentato dall'interessato al Consiglio Direttivo un reclamo scritto. Il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea ordinaria dei soci che, con le maggioranze previste per la stessa, deciderà inappellabilmente sull'ammissione con delibera motivata da rendere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo.

Art. 11 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli aspiranti associati ammessi al sodalizio dovranno versare la quota entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione.

Gli associati già iscritti che, ad inizio anno sociale, intendano rinnovare l'adesione, dovranno versare la quota associativa entro il termine del 30 aprile; scaduta tale data, l'associazione inviterà l'associato a versare la quota entro 30 gg.

Ciascun associato può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione dandone semplice comunicazione scritta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo può escludere l'associato che si renda responsabile di gravi inadempienze nell'osservanza delle norme statutarie e/o regolamentari, ovvero compia atti pregiudizievoli per l'Associazione e per le finalità dalla stessa perseguite.

L'esclusione, comunicata con ogni mezzo utile, comporta la decadenza dall'eventuale carica associativa rivestita.

Il recesso e l'esclusione non comportano la liquidazione o la restituzione della quota versata. Gli associati hanno diritto in qualunque tempo di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione nonché di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati (Assemblea);
- l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- l'organo di controllo, ove previsto dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente con un preavviso minimo di 15 giorni.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria sarà spedito agli associati a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano, o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Consiglio Direttivo di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.

Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché all'interno dello stesso Comune.

Nello stesso avviso, potrà essere indicata l'ora ed il giorno in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale.

Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione all'associato dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 15 (quindici) giorni.

L'assemblea degli associati si potrà tenere anche a distanza con collegamento online, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'assemblea e che vota. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà indicare il link e/o il collegamento internet per la partecipazione ONLINE o qualora questo alla data di invio della comunicazione non fosse

ancora disponibile comunque dovrà essere indicato che la riunione si svolgerà a distanza con modalità ONLINE.

Le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie vengono comunicate agli Associati con ogni mezzo utile.

Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per deliberare in ordine al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea in seduta Ordinaria delibera in ordine:

- a) Nomina componenti dell'organo sociale rappresentato dal Consiglio Direttivo eleggendone i componenti nelle cariche di Presidente, vice Presidente, Tesoriere e Segretario.
- b) L'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- c) L'Assemblea ordinaria delibera anche sull'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, trasferimento che non comporta modifica statutaria.
- d) La nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo; ove da istituirsi ai sensi dell'art. 12.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria è convocata dal Presidente ed è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- Sul trasferimento della sede legale fuori dallo stesso Comune ove ha sede l'Associazione;

- Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- Sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto o con richiesta motivata avanzata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta, per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 – QUORUM ASSEMBLEARI

L'Assemblea degli associati riunita in **seduta ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (51%) degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati riunita in **seduta straordinaria**, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, che può anche essere scelto tra un non associato, che redige il verbale dell'Assemblea.

Art. 18 – DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni Associato, in regola con i pagamenti delle quote associative, potrà intervenire in Assemblea avendo diritto ad un voto unico e personale.

E' ammesso il voto per delega. La delega dovrà essere scritta, e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

E' consentita l'espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo amministrativo dell'Associazione è denominato Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, 4 dei quali eletti dall'assemblea degli associati ai sensi dell'art. 14 lettera a.

Compone altresì il Consiglio Direttivo il Direttore Artistico quale componente di diritto. I componenti eletti restano in carica per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina il Presidente che assegna le ulteriori cariche direttive agli altri componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo pertanto dovrà:

- sviluppare le attività, i programmi e le iniziative al fine del perseguimento delle finalità associative;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale/gli eventuali Regolamento/i interno/i da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- proporre all'assemblea la decadenza e/o la esclusione degli associati
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività associative.
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione di missione.

Art. 20 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere spedito ai suoi componenti a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Presidente di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché all'interno dello stesso comune.

Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione al Componente del Consiglio Direttivo dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate con le modalità di cui al presente articolo, nelle quali siano presenti tutti i suoi componenti e sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno tenere anche a distanza con collegamento online, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere partecipante anche al fine della espressione del voto. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà indicare il link e/o il collegamento internet per la partecipazione ONLINE, o qualora questo alla data di invio della

comunicazione non fosse ancora disponibile, comunque dovrà essere indicato che la riunione si svolgerà a distanza con modalità ONLINE.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la mozione/proposta votata dal Presidente (ed in sua assenza quella votata dal Vice Presidente).

Art. 21 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.

Art. 22 – CARICA ONORIFICA

E' prevista la carica onorifica di "Presidente Onorario" attribuita dall'assemblea degli associati. Il Presidente Onorario non dispone di alcun potere decisionale né di legale rappresentanza ma può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati ed esprimere pareri e opinioni, senza alcun diritto di voto.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - FONDO COMUNE O PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo comune dell'Associazione, definito anche patrimonio dell'associazione, è costituito:

- da tutti i beni mobili e immobili che sono di proprietà dell'Associazione o lo diventeranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali elargizioni, contributi, donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari, e sussidi da parte degli stessi associati e/o di terzi ed, in particolare, di Enti pubblici e privati.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote associative versate dagli associati;
- dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 organizzate dall'Associazione o alle quali la stessa parteciperà;
- da contributi pubblici e privati e pertanto anche dalle erogazioni liberali di denaro e/o beni;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- dalle entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile.

Art. 25 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale, l'esercizio finanziario e quello fiscale coincidono con l'anno solare (01/01 - 31/12).

Art. 26 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Il Presidente convocherà un'Assemblea straordinaria degli associati che deciderà con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 27 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore operante in uno dei settori di cui all'articolo 2 del presente Statuto su proposta del Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28 - RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.



Statuto approvato
dall'Assemblea
il giorno 26.5.2021
P. Marini

marini
pierfrancesco
03.08.2023
18:44:05
GMT+01:00

